



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 06/08/2010

COMUNE DI SURANO (Lecce)

Modifiche Statuto comunale

STATUTO COMUNALE

approvato con delibera
di C.C. n. 41 del 27.12.2004

MODIFICHE APPROVATE

con delibera C.C. n. 12 del 4.06.2010

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21

Adunanze e Deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.
2. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima del secondo giorno successivo a quello di prima convocazione, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Per la validità delle sedute di prima e seconda convocazione, i quorum di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono calcolati senza computare il Sindaco. Per tanto le sedute sono valide con la presenza del numero minimo richiesto dai commi 1 e 2, anche con l'assenza del Sindaco.
4. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui si è richiesta una maggioranza qualificata.
5. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
6. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.
7. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
8. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai Regolamenti.
9. Il bilancio di previsione dovrà essere approvato solo in seduta di prima convocazione e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

Art. 21.bis

Presidenza del consiglio

1. Il Consiglio comunale può essere presieduto dal Sindaco o da un suo componente.
2. In caso di giunta interamente o parzialmente interna, la presidenza del Consiglio comunale, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, compete al Vicesindaco-consigliere e, in caso di contestuale assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, all'assessore-consigliere anziano presente alla seduta.
3. In caso di giunta interamente esterna al Consiglio comunale, l'organo consigliare, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, spetta al Consigliere più anziano tra i presenti alla seduta.
4. L'anzianità è stabilita con le regole previste dalla legge elettorale, così come per altro stabilito all'art. 16, comma 10, del presente Statuto.

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

Art. 26

Composizione della Giunta

1. La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non più di 4 assessori, che possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
-